



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

Esaminato, nella seduta del 28\9\05, il quesito posto in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici in caso di soppressione delle clausole mutualistiche previste dall'articolo 26 del DLCP5 1577/47 o dall'articolo 2514 del codice, da parte delle cooperative prevalenti ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice,

udita la relazione del dott. CINTI

Visti gli articoli

14 del DPR 601/73, 17 della legge 388/00 e 16 del D.Lgs. 220/02;

Considerato che

in sintesi, tutte le norme citate dispongono che le cooperative, che ai fini delle agevolazioni fiscali hanno introdotto nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del DLCP5 1577/47, non possono sopprimere le clausole predette, pena la perdita delle agevolazioni fiscali per il futuro e la devoluzione del patrimonio effettivo esistente ai fondi mutualistici o al fondo del Ministero delle Attività Produttive;

Visto che

il nuovo diritto societario dedica ai punti in esame specificamente tre articoli. Più precisamente:

- l'articolo 2545-undecies, che disciplina l'ipotesi di trasformazione;
- l'articolo 2545-octies, che disciplina l'ipotesi di una cooperativa che perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente o per superamento dei

limiti fissati dall'articolo 2513 o per modifica o soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del codice;

- l'articolo 111-decies. che prevede una eccezione alla devoluzione;

Valutato che

l'art. 111-decies dispone che:

1. la modifica delle clausole dell'articolo 26 del d.l.c.p.s. 1577\47, per adeguarle alle clausole dell'articolo 2514 del codice, non comporta la devoluzione;
2. in caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza, di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice, non si effettua la devoluzione. Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una eccezione alla devoluzione limitandola e circoscrivendola alla perdita della prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513;

Considerato, infine,

che la cooperativa, persa la prevalenza di cui ai suddetti articoli, già decade dai benefici fiscali e che, quindi, la successiva soppressione delle clausole mutualistiche (art. 2514 del codice o art. 26 del d.l.c.p.s. 1577\47) non potrà comportare ulteriori conseguenze, come nello specifico la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici

All'unanimità esprime il seguente parere

nel caso di perdita della prevalenza, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile, la cooperativa, dopo aver redatto il bilancio ex articolo 2545-octies del codice, può modificare o sopprimere le clausole di cui all'art. 2514 del codice senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici. Nel caso, invece, di soppressione o modifica delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 in presenza della prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice, la cooperativa, dopo aver redatto il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice, devolve ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo.

IL SEGRETARIO

Uscro Perri

IL PRESIDENTE

Uscro Perri
